

COVID-19: la gestione dei casi positivi e dei contatti all'interno dell'azienda

Gentile Cliente,

In un momento di importante rialzo del numero dei positivi al COVID 19, si ripropone il problema di ciò che deve fare l'azienda in caso di presenza di lavoratori sintomatici, positivi o che abbiano avuto un contatto stretto con persone positive.

Presentiamo di seguito, alcune indicazioni operative ritenute appropriate per una corretta gestione del caso.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Disposizione normativa

Premessa

Il contesto storico che stiamo vivendo, nel pieno di una crisi sanitaria di portata globale, non è dei migliori, e la relativa lotta al Covid-19, sta in qualche modo limitando anche le attività necessarie per ognuno di noi. Prima fra tutti il lavoro: il Governo infatti, nel nuovo DPCM raccomanda di dare priorità al telelavoro (o smart working) in primis per tutte le posizioni che lo consentono, così da evitare gli spostamenti e le possibilità di contagio. Tuttavia, alcuni settori di attività e determinate mansioni richiedono necessariamente la presenza fisica dei dipendenti.

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

Presenza di caso positivo in azienda: cosa fare?

Nonostante le misure di prevenzione generale adottate dal datore di lavoro (si rimanda al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Sindacati e imprese in accordo con il Governo il 14/03/2020 e integrato il 24/04/2020), se un lavoratore sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse:



RICORDA - i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (superiore ai 37,5°), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, qualche caso di nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie.

il lavoratore deve dichiarare immediatamente il fatto al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento fiduciario e a quello degli altri presenti nei locali, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Se il lavoratore presenta uno o
più tra questi **sintomi**

- **febbre** (superiore ai 37,5°)
- **tosse secca**
- **raffreddore**
- **mal di gola**
- **nausea**
- **difficoltà respiratorie**

Deve **immediatamente dichiararlo** al datore di lavoro

Si dovrà procedere con l'**isolamento fiduciario** del lavoratore e degli altri presenti nei locali

Dovrà inoltre collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 o sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus, ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Definizione di contatto stretto

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto;

→ gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

In attesa di definire i contatti stretti l'azienda potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.

Nell'eventualità di un caso sarà necessario provvedere alla immediata sospensione dell'attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le modalità ministeriali, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l'apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell'aria. E' importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Sarà poi cura del personale dell'Azienda Sanitaria di competenza contattare l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, per effettuare l'indagine, richiedendo il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

La collaborazione del Medico Competente

Con la Circolare del 29 aprile 2020 sulle "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", il Ministero del Lavoro riconosce il medico competente quale figura molto importante nella valutazione e gestione del rischio biologico.


Per il Ministero della Salute è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate dai Protocolli citati in precedenza, considerando che – ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 81/08 – lo stesso ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica di lavoratori e lavoratrici, nonché per migliorare l'efficacia delle misure, si sottolinea l'importanza di una collaborazione attiva e integrata del medico competente con il datore di lavoro e con i RIs e RISt

Devono inoltre essere garantite le varie tipologie di visite mediche, previste dall'articolo 41 ("Sorveglianza sanitaria") del D.Lgs. 81/2008, che vanno programmate per evitare assembramenti e svolte possibilmente in un'infermeria aziendale, oppure in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani. Particolare attenzione va data ai soggetti fragili, anche in relazione all'età (maggiore di 55 anni).


Va fatta segnalazione all'azienda di eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti al fine della loro ulteriore tutela nel rispetto della privacy e provvedere all'applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie (la segnalazione non comporterà l'invio di una diagnosi ma solo il nome di coloro che hanno bisogno di maggior tutela).

Isolamento e quarantena

Con la circolare del 12/10/2020 rilasciata dal Ministero della Salute si fa distinzione tra "isolamento" e "quarantena", precisando quanto segue:



Con un comunicato stampa dell'11/10/2020 il Comitato Tecnico Scientifico ha schematizzato, così come segue, le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario:



Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti